



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE
EX ART. 13 L. N. 390/91 FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI
(del. CdA 18 dd. 23/04/07; mod. del. CdA 28 dd.28/06/07)

Art. 1 – attività e forme di collaborazione

Il Conservatorio G. Tartini di Trieste, attiva, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione con studenti iscritti al Conservatorio ai sensi dell'art. 13¹ della legge n. 390 del 2 dicembre 1991.

Tali forme di collaborazione non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno e consistono nello svolgimento presso il Conservatorio delle attività individuate dal Consiglio Accademico.

Dalle attività sono comunque escluse le attività di docenza, lo svolgimento degli esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.

Le varie forme di collaborazione non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione al fine dei pubblici concorsi; non si rilasciano pertanto dichiarazioni e certificazioni in merito. Le attività in argomento non comportano l'integrazione degli studenti nella

¹ Si riporta il testo dell'Art. 13. L. 390/1991 Attività a tempo parziale.

<<1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). 2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi: a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione; b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico; c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate; d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.>>

Si riporta anche l'art. 2 comma 4 del DPCM 9 aprile 2001:

<<4. Le università determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell'anno accademico precedente.>>

organizzazione del lavoro nei servizi amministrativi e didattici del Conservatorio.

Le prestazioni saranno svolte secondo le modalità e negli orari stabiliti dal Conservatorio.

Art. 2 – modalità di selezione

Per ogni anno accademico, a decorrere dal mese di novembre, sarà predisposto un avviso pubblico di selezione a firma del Direttore, rivolto agli studenti, che stabilirà le modalità ed i termini di presentazione delle domande di partecipazione alle forme di collaborazione e il relativo corrispettivo.

Le graduatorie sono approvate e rese esecutive con provvedimento del Direttore sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici amministrativi in base ai criteri di merito e reddito di cui all'art. 4. Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante opportuna pubblicità e rimarranno in vigore fino all'approvazione di quelle relative all'anno accademico successivo.

Eventuali istanze di revisione da parte dello studente delle graduatorie pubblicate dovranno essere presentate improrogabilmente entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie stesse ed indirizzate al Direttore del Conservatorio di Musica Tartini di Trieste.

In caso di insufficiente numero di domande il Direttore potrà provvedere ad una riapertura dei termini dell'avviso pubblico di selezione.

Art. 3 – criteri di selezione

L'assegnazione delle predette forme di collaborazione avverrà sulla base di graduatoria annuale formulata secondo i seguenti criteri, dedotti dal DPCM 9 aprile 2001 attuativo dell'art. 4 della Legge n. 390/1991 per quanto attiene la valutazione delle condizioni economiche e dall'art. 13 della Legge n. 390/1991 per quanto riguarda i criteri di merito. In particolare

- 1) le condizioni economiche degli studenti saranno individuate dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dall'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) con limiti che verranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione tenendo conto del decreto di aggiornamento degli importi di cui all'art. 5 comma 11 del DPCM 9 aprile 2001;
- 2) gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti ai Corsi di Studio superiori del Conservatorio ad anni di corso successivi al primo del Triennio. Non possono presentare la domanda gli studenti iscritti ad un numero di anni superiore alla durata legale/normale del corso di studi più 1 a partire dall'anno di prima immatricolazione e gli studenti part-time;
- 3) gli studenti dovranno conseguire il numero minimo di crediti previsti dal Regolamento didattico interno dei corsi superiori sperimentali all'art. 8 comma 6 e ss.;
- 4) ai fini di determinare la graduatoria, si terrà conto del merito, pesato secondo quanto previsto per il conseguimento del voto di diploma ed arrotondato alla I cifra decimale;
- 5) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito equivalente più disagiate;
- 6) gli studenti dovranno presentare, nei termini e con le modalità che verranno illustrate negli appositi avvisi pubblici di selezione, la domanda di

partecipazione con allegata la relativa attestazione ISEE; in relazione alla domanda il Conservatorio potrà richiedere alle Autorità competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali;

7) lo studente segnalerà, all'atto della domanda, se trattasi di soggetto rientrante nella categoria degli "studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell'anno accademico precedente" che hanno diritto prioritariamente ad accedere ai benefici dell'attività a tempo parziale.

Art. 4 – modalità attuative della collaborazione

Gli studenti idonei sono convocati dal Conservatorio esclusivamente per via telefonica nel rispetto delle graduatorie e dovranno concordare preventivamente il piano di collaborazione con il Direttore o suo delegato ed assicurare il regolare adempimento delle prestazioni indicate nel programma di attività prestabilito.

Contestualmente all'inizio della prestazione, lo studente deve sottoscrivere le principali condizioni della collaborazione.

Lo studente è tenuto a registrare giornalmente l'orario effettivamente svolto su appositi fogli presenza.

Il Conservatorio provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Lo studente che, durante il periodo di durata della collaborazione, sia momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore del Conservatorio. Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore, anche non consecutive, decade automaticamente dall'incarico, con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Nei casi di inadempienza o poca produttività da parte degli studenti coadiutori, assegnati alle strutture del Conservatorio per il rapporto di collaborazione, il Responsabile della struttura può esprimere una valutazione negativa anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporta l'interruzione del rapporto di collaborazione con lo studente interessato, al quale verrà erogato il corrispettivo per le sole prestazioni effettuate. Lo studente che abbia riportato un valutazione finale negativa nell'anno precedente, verrà posto in ultima posizione della graduatoria di collaborazione. La rinuncia per motivi personali o la perdita della qualifica di iscritto presso questo Conservatorio conclude il rapporto di collaborazione, se in atto, e fa decadere dalla graduatoria. Lo studente dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore.

I Responsabili delle strutture interessate debbono far pervenire all'Ufficio Personale le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni fornite da ciascuno studente selezionato.

L'attività deve concludersi entro due mesi dal termine dell'anno accademico di riferimento.

Art. 5 - corrispettivo

Per tali prestazioni il corrispettivo, per ciascuna ora di prestazione effettivamente eseguita, viene determinato annualmente dal Consiglio di

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE
EX ART. 13 L. N. 390/91 FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI

Amministrazione; gli importi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge 390/1991.

L'onere derivante dal finanziamento delle collaborazioni in oggetto trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio del Conservatorio, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Il Conservatorio corrisponde il suddetto compenso, previa ricezione della richiesta di liquidazione e verifica delle prestazioni effettuate, mediante pagamento di norma entro 60 giorni dalla consegna all'ufficio Ragioneria della relativa documentazione.

Art. 6

In sede di prima applicazione, per l'anno accademico 2006/7 la domanda andrà presentata entro il giorno 9 maggio 2007, il limite ISEE viene fissato in euro 53.673,09 ed il corrispettivo viene fissato in euro 7,50 all'ora e le attività devono avere termine entro febbraio 2008.